CAMERA DEI DEPUTATI N. 6251

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAMPELLI, RONCHI, RICCIOTTI, MENIA, BUONTEMPO

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Italia

Presentata il 22 dicembre 2005

Onorevoli Colleghi! — Le « città nuove », sorte a partire dal 1932, hanno rappresentato e rappresentano tuttora un esempio di urbanistica e di architettura razionalista che il mondo intero ci invidia. Esse infatti hanno avuto il raro merito di saper coniugare tradizione e modernità, sviluppo del territorio e salvaguardia dell'ambiente, in un quadro di organico connubio tra presenza antropica e paesaggio.

Le città di fondazione, oggi come allora, possono considerarsi tra le più significative realizzazioni dell'architettura del '900. In esse si riuscirono a coniugare alcune delle più ardite intuizioni di un'intera generazione di giovani e geniali architetti, da Mazzoni a Piccinato. Ogni edificio fu dimensionato, per forma, contenuto e proporzioni, alla funzione civica che gli era assegnata.

Lo stesso genio, la stessa ispirazione, la stessa volontà di intervenire sul territorio trovarono espressione un po' ovunque, dal Lazio alla Sardegna, dalla Sicilia al Friuli Venezia-Giulia, sino anche fuori dall'Italia.

Basate su un accorto equilibrio fra lucida espressività del volume architettonico e forza simbolica della decorazione, del fregio, dell'affresco interno, le città di nuova costruzione ispirarono lo sforzo congiunto di artisti mirabili, da Cambellotti a Sironi. Non per niente a decine, anzi, a centinaia, docenti e studenti di architettura si recano a Latina e a Sabaudia per ammirare dal vivo, nonostante i danni arrecati dall'irresponsabile abusivismo edilizio degli anni sessanta e settanta, questi capolavori del razionalismo italiano.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, promuovere il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del

ventesimo secolo, ancorché realizzati in epoca successiva.

Dal momento che il primo presupposto della conservazione è la conoscenza, si rende necessario intraprendere ogni idonea iniziativa, anche sul piano legislativo, per diffondere questo importante patrimonio storico-artistico italiano. Solo in questo modo, infatti, è possibile recuperare le testimonianze di una delle più pregevoli stagioni dell'architettura e dell'urbanistica e, nello stesso tempo, mantenere l'identità culturale del territorio.

In particolare, la proposta di legge – composta da sette articoli – prevede lo stanziamento di fondi per il recupero, la salvaguardia e il restauro dei beni architettonici delle città e dei nuclei di fondazione, nonché del patrimonio edilizio esistente. A ciò si accompagna un riconoscimento per i progetti di sviluppo locale che contribuiscono al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate (articolo 4).

L'attività di valorizzazione culturale delle città di fondazione si esplica essenzialmente tramite una serie di attività che vanno dalla realizzazione di studi e di ricerche nel campo urbanistico e architettonico alla promozione di eventi, mostre e convegni, dall'istituzione di laboratori, centri di documentazione o cantieri scuola all'elaborazione di progetti mirati al potenziamento dei servizi culturali già presenti sul territorio (articolo 5). A tale fine sono previste erogazioni a favore di soggetti pubblici e privati.

Le città e i nuclei di fondazione – il cui patrimonio è dichiarato di preminente interesse nazionale – sono individuati in un apposito elenco allegato alla proposta di legge (tabella A). Tale inventario – arricchito di ulteriori elementi aggiuntivi – è il frutto di un lavoro elaborato dallo scrittore Antonio Pennacchi e dallo storico dell'arte Carlo Fabrizio Carli in occasione della mostra che si è tenuta nel 2002 a Roma dal titolo « Metafisica costruita: le città di fondazione degli anni trenta dal-l'Italia all'Oltremare ». L'iniziativa venne realizzata con il fondamentale contributo della regione Lazio che ha anche emanato una propria legge in materia.

L'articolo 2 individua i centri urbani che possono fregiarsi del titolo di città o di nucleo di fondazione; tra questi, Latina viene dichiarata capitale delle città di fondazione italiane.

La definizione degli interventi avviene a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha il compito di predisporre un apposito piano pluriennale sulla base delle proposte formulate dai comuni di intesa con le soprintendenze competenti (articoli 3 e 4).

Per il recupero, la valorizzazione, la ricerca e la divulgazione scientifica e didattica del patrimonio storico e culturale delle città e dei nuclei di fondazione, il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale del Centro studi per l'architettura razionalista, con sede a Roma presso l'EUR spa (articolo 6).

L'articolo 7, infine, contiene le disposizioni finanziarie.

In conclusione, alla luce di quanto premesso e nel ribadire la grande importanza che le città e i nuclei di fondazione rivestono per il nostro Paese da un punto di vista storico-artistico e culturale, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed oggetto).

- 1. La Repubblica promuove la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città e dei nuclei di fondazione e ne dichiara il preminente interesse nazionale in funzione della grande importanza storico-artistica che essi rivestono per l'Italia, la sua cultura e la sua identità.
- 2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in conformità alle risoluzioni del Consiglio dell'Unione europea sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, disciplina gli interventi per la salvaguardia e il recupero delle città e dei nuclei di fondazione nonché le attività relative alla loro valorizzazione culturale e turistica.
- 3. È disposto, altresì, l'avvio della procedura necessaria all'inserimento delle città e dei nuclei di fondazione nel Patrimonio mondiale dell'Unesco.

ART. 2.

(Città e nuclei di fondazione).

- 1. Ai fini della presente legge, si definiscono e possono fregiarsi del titolo di città o nucleo di fondazione, i centri urbani concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del ventesimo secolo, ancorché realizzati in epoca successiva, inclusi nella tabella A allegata alla presente legge.
- 2. L'elenco delle città e dei nuclei di fondazione è aggiornato ogni anno a cura del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base delle indicazioni che i comuni sono tenuti a fornire dopo avere censito il proprio territorio.
- 3. La città di Latina è dichiarata capitale delle città di fondazione.

ART. 3.

(Definizione delle aree di intervento).

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'individuazione dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico-architettonico, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino da salvaguardare e da valorizzare.
- 2. Unitamente all'individuazione di cui al comma 1, da effettuare di intesa con le soprintendenze competenti, i comuni elaborano le proposte di intervento e le trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali con la relativa documentazione.

ART. 4.

(Programmazione degli interventi).

- 1. Sulla base delle proposte formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi, indicandone gli strumenti e le procedure di attuazione nonché i soggetti beneficiari.
- 2. Il piano di cui al comma 1, al quale possono essere apportate variazioni e aggiornamenti nel corso della sua validità, deve prevedere le iniziative necessarie volte:
- a) al recupero, alla salvaguardia e al restauro dei beni architettonici delle città e dei nuclei di fondazione e dei quartieri sorti nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario;
- *b)* al risanamento, al recupero e al restauro del patrimonio edilizio esistente, allo scopo di preservarne l'identità definita dal rapporto con il territorio;
- c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate al completamento urbanistico dei progetti originari, anche attraverso il ricorso agli interventi di sostituzione edilizia, perseguendo contemporaneamente la finalità del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione;

- d) alla creazione di nuovi insediamenti urbani o elementi di arredo e decoro urbani, culturalmente ed esteticamente coerenti con l'architettura tradizionale e razionalista;
- *e)* al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.
- 3. Il Ministero per i beni e le attività culturali vigila sulla corretta attuazione degli interventi costituenti il piano di cui al comma 1 al fine di verificarne il rispetto in relazione alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Attività di valorizzazione culturale).

- 1. L'attività di valorizzazione culturale delle città e dei nuclei di fondazione si esplica essenzialmente tramite:
- *a)* l'effettuazione di studi e di ricerche a carattere architettonico, storico-artistico, storico e antropologico;
- *b)* l'opera di censimento e di catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle discipline di cui alla lettera *a)*;
- c) la promozione di eventi, manifestazioni, mostre, convegni e seminari;
- *d)* l'istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;
- e) l'elaborazione di progetti mirati al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio, che rientrano nelle finalità della presente legge.

ART. 6.

(Centro studi per l'architettura razionalista).

1. Per il recupero, la valorizzazione, la ricerca e la divulgazione scientifica e didattica del patrimonio storico e culturale

delle città e dei nuclei di fondazione, il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale del Centro studi per l'architettura razionalista, con sede a Roma presso l'EUR spa.

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per il triennio 2006-2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A (Articolo 2. comma 1)

CITTÀ E NUCLEI DI FONDAZIONE

Provincia di Latina:

- 1) Latina capoluogo di provincia;
- 2) Borgo Podgora frazione di Latina;
- 3) Borgo Sabotino frazione di Latina;
- 4) Borgo Grappa frazione di Latina;
- 5) Borgo San Michele frazione di Latina;
- 6) Borgo Isonzo frazione di Latina;
- 7) Borgo Piave frazione di Latina;
- 8) Borgo Carso frazione di Latina;
- 9) Borgo Bainsizza frazione di Latina;
- 10) Borgo Faiti frazione di Latina;
- 11) Borgo Montello frazione di Latina;
- 12) Latina Scalo frazione di Latina;
- 13) Pontinia comune;
- 14) Borgo Pasubio frazione di Pontinia;
- 15) Doganella frazione di Cisterna;
- 16) Borgo Flora frazione di Cisterna;
- 17) Sabaudia comune;
- 18) Borgo San Donato frazione di Sabaudia;
- 19) Borgo Vodice frazione di Sabaudia;
- 20) Aprilia comune;
- 21) Borgo Hermada frazione di Terracina;
- 22) Borgo Montenero frazione di San Felice Circeo.

Provincia di Roma:

- 23) Eur quartiere di Roma;
- 24) Foro Italico quartiere di Roma;
- 25) Acilia quartiere di Roma;
- 26) San Cesareo comune;
- 27) Pomezia comune;
- 28) Guidonia comune:
- 29) Maccarese frazione di Fiumicino.

Provincia di Rieti:

30) Terminillo - frazione di Rieti.

Provincia di Aosta:

31) Cervinia - frazione di Aosta.

Provincia di Torino:

32) Sestriere – comune.

Provincia di Bolzano:

- 33) Borgo Vittoria frazione di Merano;
- 34) Villaggio Montecatini Sinigo frazione di Merano.

Provincia di Udine:

- 35) Torviscosa comune;
- 36) Villaggio Roma frazione di Torviscosa;
- 37) Borgo Brunner frazione di Aquileia.

Provincia di Gorizia:

- 38) Fossalon frazione di Grado;
- 39) Punta Sdobba frazione di Grado.

Provincia di Padova:

40) Borgo Littorio – quartiere di Candiana – comune.

Provincia di Ferrara:

- 41) Tresigallo comune;
- 42) Volania frazione di Comacchio;
- 43) Anita frazione di Argenta.

Provincia di Ravenna:

44) Milano Marittima - frazione di Cervia.

Provincia di Forlì:

45) Predappio Nuova – frazione di Predappio.

Provincia di Pesaro:

46) Metaurilia - frazione di Fano.

Provincia di Pisa:

- 47) Tirrenia frazione di Pisa;
- 48) Calambrone frazione di Pisa.

Provincia di Grosseto:

- 49) Alberese frazione di Grosseto;
- 50) Spergolaia frazione di Grosseto;
- 51) Magazzini di Alberese frazione di Grosseto;
- 52) Macchiascandona frazione di Castiglione della Pescaia.

Provincia di Pescara:

53) Salle – comune.

Provincia di Chieti:

54) San Salvo marina - frazione di San Salvo.

Provincia di Campobasso:

55) Nuova Cliternia – frazione di Campomarino.

Provincia di Caserta:

- 56) Borgo Appio frazione di Grazzanise;
- 57) Borgo Domizio frazione di Castel Volturno.

Provincia di Napoli:

58) Licola - frazione di Pozzuoli.

Provincia di Salerno:

- 59) Farinia frazione di Pontecagnano;
- 60) Corvinia frazione di Pontecagnano.

Provincia di Foggia:

- 61) Borgo Mezzanone frazione di Manfredonia;
- 62) Siponto frazione di Manfredonia;
- 63) Tavernola frazione di Manfredonia;
- 64) Segezia frazione di Foggia;
- 65) Incoronata frazione di Foggia;
- 66) Borgo Cervaro frazione di Foggia;
- 67) Borgo Giardinetto frazione di Orsara di Puglia.

Provincia di Bari:

68) Montegrosso - frazione di Andria.

Provincia di Taranto:

- 69) Ginosa Marina frazione di Ginosa;
- 70) Borgo Perrone Case Alte frazione di Castellaneta.

Provincia di Lecce:

- 71) Borgo Grappa frazione di Lecce;
- 72) Borgo Piave frazione di Lecce;
- 73) Porto Cesareo frazione di Lecce;
- 74) Frigole frazione di Lecce;
- 75) Torre Colimena frazione di Mandria;
- 76) Borgo Cardigliano frazione di Specchia.

Provincia di Matera:

- 77) Policoro comune;
- 78) Scanzano Jonico comune;
- 79) Marconia frazione di Pisticci;
- 80) Venusio orazione di Pisticci.

Provincia di Cosenza:

- 81) Villapiana Scalo Torre Cerchiava frazione di Villapiana;
- 82) Villaggio Piana Sibari 1 frazione di Cassano allo Ionio;

- 83) Villaggio Piana Sibari 2 frazione di Cassano allo Ionio;
- 84) Villaggio Piana Sibari 3 frazione di Cassano allo Ionio;
- 85) Villaggio Frasso frazione di Corigliano;
- 86) Thurio frazione di Corigliano;
- 87) Catinelle frazione di Corigliano.

Provincia di Catanzaro:

- 88) Santa Eufemia Lamezia frazione di Lamezia Terme;
- 89) San Pietro a Maida Scalo frazione di Lamezia Terme;
- 90) Curinga Scalo frazione di Curinga.

Provincia di Enna:

- 91) Pergusa frazione di Enna;
- 92) Borgo A. Cascino frazione di Enna;
- 93) Villaggio minerario frazione di Villarosa;
- 94) Borgo Baccarato frazione di Aidone.

Provincia di Caltanisetta:

- 95) Borgo Petilia frazione di Caltanisetta;
- 96) Villaggio Santa Barbara frazione di Caltanisetta;
- 97) Borgo Gattadauro frazione di Butera.

Provincia di Catania:

- 98) Borgo Pietro Lupo frazione di Mineo;
- 99) Borgo Libertinia frazione di Ramacca;
- 100) Sferro frazione di Paternò;
- 101) Borgo Ventimiglia Piano Stella Caltagirone;
- 102) Borgo Santo Pietro Caltagirone.

Provincia di Palermo:

- 103) Bellolampo frazione di Palermo;
- 104) Borgo Giusto Ferrara Palermo;
- 105) Borgo D. Borzellino frazione di San Giuseppe Iato;
- 106) Fellamonica frazione di San Cipirello;
- 107) Borgo Schirò frazione di Monreale;
- 108) Borgo Filaga frazione di Prizzi;
- 109) Borgo Margana frazione di Prizzi;
- 110) Borgo Portella della croce frazione di Prizzi;
- 111) Borgo Riena frazione di Castronovo;
- 112) Borgo Recalmigi frazione di Castronovo;
- 113) Borgo Manganaro frazione di Vicari;
- 114) Borgo Cammisini frazione di Collesano;
- 115) Borgo Cammisini B frazione di Collesano;
- 116) Borgo Pala frazione di Petralia Soprana;
- 117) Borgo Roccella frazione di Contessa Entellina;
- 118) Borgo Piano Cavaliere frazione di Contessa Entellina;
- 119) Borgo Castagnola frazione di Contessa Entellina;
- 120) Borgo Vicaretto frazione di Castellana Sicula.

Provincia di Trapani:

- 121) Borgo Amerigo Fazio frazione di Trapani;
- 122) Borgo Livio Bassi frazione di Ummari;
- 123) Borgo Bruca frazione di Buseto Palizzolo;
- 124) Borgo Badia frazione di Buseto Palizzolo.

Provincia di Messina:

- 125) Acquedolci comune;
- 126) Borgo San Giuliano frazione di Cesarò;
- 127) Borgo Schisina Sant'Agata di Militello.

Provincia di Agrigento:

- 128) Villaggio Mosè frazione di Agrigento;
- 129) borgo Callea frazione di Agrigento;
- 130) Borgo Tumarrano frazione di Cammarata;
- 131) Borgo Ficuzza frazione di Cammarata;
- 132) Borgo Pasquale frazione di Cammarata;
- 133) Borgo Bonsignore frazione di Ribera.

Provincia di Siracusa:

- 134) Borgata Santa Lucia Siracusa;
- 135) Borgo Rizza frazione di Carlentini.

Provincia di Cagliari:

- 136) Carbonia comune;
- 137) Cortoghiana frazione di Carbonia;
- 138) San Priamo Villaggio Giuriati frazione di San Vito;
- 139) Strofina frazione di Sanluri.

Provincia di Oristano:

- 140) Arborea comune;
- 141) Sassu frazione di Arborea;
- 142) S'Ungroni frazione di Arborea;
- 143) Tanca Marchesa frazione di Arborea;
- 144) Pompongias frazione di Arborea;
- 145) Torrevecchia frazione di Arborea;
- 146) Linnas frazione di Arborea.

Provincia di Sassari:

- 147) Fertilia frazione di Alghero;
- 148) Tramariglio frazione di Alghero;
- 149) Villaggio Calik frazione di Alghero;
- 150) Campo Giavesu frazione di Giave.

*14PDI.0080440